



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI AMBIENTALI

Determinazioni R.G. N° 01 del 03-01-2019

OGGETTO:	Risoluzione Contratto Rep. n. 7242/2018 avente ad oggetto: "Fornitura noli automezzi per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati nel Comune di Partinico". Risoluzione ex art. 108 Dlgs. n. 50/2016
Responsabile del Settore:	Ing. Giuseppe Gallo
Responsabile del Procedimento:	Ing. Giuseppe Gallo
Ufficio Proponente:	

TRASMESSO ALL'ALBO PRETORIO IL 04.01.2019

Settore n. 06
Reg. n.° <u>246</u> del <u>31-12-2018</u>



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

Il Responsabile del Procedimento e del Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali, attestando la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza,

PREMESSO:

- che con contratto n. 7242 del 23/08/2018 veniva affidato alla ditta CO.GE.SI. s.r.l., con sede legale in San Giuseppe Jato Via Pergole , 3, rappresentata dalla Sig.ra Mangano Valentina, nata a Palermo il 21/07/1994 e residente in San Giuseppe Jato Via Ruggero, 47, la fornitura di nolo automezzi per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani differenziati nel territorio del comune di Partinico;
- che con nota prot. n. 20378 del 23/11/2018 veniva, ai sensi dell'art. 108 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., attivata procedura per la risoluzione del superiore contratto per le seguenti ragioni:
 1. nelle giornate 13, 14 e 16 Novembre 2018 la ditta ha fornito un numero di mezzi inferiore a quello previsto nel Contratto stipulato e nel Capitolato d'Appalto sottoscritto e nello specifico:
 - dei 18 gasoloni previsti in capitolato, solo 12/15 risultano sono in servizio, mentre 5/6 sono sempre fermi per guasti o non forniti;
 - gli autocompattatori ed i mini compattatori vengono anch'essi forniti in numero inferiore di una/due unità;
 2. il veicolo con targa CA065LX è risultato con revisione periodica scaduta dal 08/04/2015,
 3. i veicoli targati CJ497DP, BC113WM, AL397EW e CA381VE non risultano in elenco quali veicoli iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
 4. tutti i mezzi forniti ed in servizio in tali date risultano con vita superiore al periodo di ammortamento fiscale stante che risultano riconducibili a classe euro 2, 3, 4 anziché alla classe euro , come previsto nel capitolato speciale di appalto.

Inoltre, dalla relazione prodotta dalla Polizia Municipale, a seguito della attività di controllo effettuata in data 16/11/2018, si evince che i 2 gasoloni targati CA381VE e ZB747AN non sono di proprietà di codesta società, ma risultanti acquisiti con sub contratto di nolo a freddo, come ammesso dal vs stesso legale rappresentante e, pertanto, circostanza non contestata né contestabile

- che con nota del 07/12/2018 la ditta CO.GE.SI. s.r.l. controdeduceva in merito ed in particolare in ordine alle contestazioni di cui al punto 1. della nota prot. n. 20378 del 23/11/2018, ossia:
 1. nelle giornate sopraindicate la ditta ha fornito un numero di mezzi inferiore a quello previsto nel Contratto stipulato e nel Capitolato d'Appalto sottoscritto e nello specifico:



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

- dei 18 gasoloni previsti in capitolato, solo 12/15 risultano sono in servizio, mentre 5/6 sono sempre fermi per guasti o non forniti;
- gli autocompattatori ed i mini compattatori vengono anch'essi forniti in numero inferiore di una/due unità;

la ditta sosteneva quanto segue:

Nessuna delle presunte inadempienze lamentate da questo Ente è minimamente riconducibile e/o addebitabile alla scrivente Società.

a) Infatti relativamente ai mezzi in uso presso il Vs. cantiere, si rammenta che – già alla data di inizio del servizio – la Società ha consegnato tutti i mezzi necessari per il regolare espletamento del servizio e in numero previsto dal capitolato speciale d'appalto, giusto verbale di consegna e rapportino giornaliero sottoscritto dagli addetti al servizio di raccolta rr.ss.uu..

Dalla consegna ad oggi, però, si sono registrati danni continui da attribuire, verosimilmente, all'incuria e/o alla scarsa attenzione degli addetti ai lavori nella conduzione degli stessi.

In alcuni casi si sono verificati dei veri e propri "sabotaggi" – ad opera sicuramente di ignoti – che hanno comportato il fermo del mezzo per guasto e il relativo ricovero in officina, per le necessarie riparazioni.

I danni riscontrati, quasi ad orologeria, sono stati talmente gravi da non consentire alla scrivente Società di provvedere alla immediata riparazione e alla riconsegna, necessitando di sostituzioni e adeguate riparazioni nelle officine autorizzate, trattandosi di mezzi ancora in garanzia.

Tutto ciò è stato prontamente segnalato agli stessi operatori, documentato con foto e comunicato nelle precedenti note, alle quali non è stato dato mai riscontro.

La Società, dunque, non ha sicuramente violato l'art. 5 delle norme contrattuali in quanto non ha sospeso e/o ridotto la fornitura.

b) Relativamente ai gasoloni, si contesta quanto affermato nella Vs, nota, atteso che la scrivente Società ha fornito fin dall'inizio del servizio n. 18 gasoloni di cui operativi sempre 16/17, giusto verbale di consegna e report giornalieri.

Come già in precedenza segnalato, alcuni gasoloni (in particolare nei giorni 13, 14, 15 e 16 novembre u.s.) sono risultati guasti, e ciò per la mancata cura dei mezzi da parte del personale operativo.

Del resto è risultato anche a codesto Ente, nel corso dell'ispezione, che 5/6 gasoloni, benché in perfetta efficienza al momento della fornitura, si trovavano fermi per guasti addebitabili sicuramente ad una scarsa cura degli stessi da parte degli operatori.

Ora, trattandosi di mezzi ancora in garanzia, si attendono i pezzi da sostituire, nonché il pagamento da parte Vs. delle fatture per i danni subiti.

Inoltre, come risulta dai rapportino compilati dai responsabili ex A.T.O. PA:



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO



- *i minicompattatori sono stati ogni giorno in servizio in n. 3;*
- *ogni giorno vengono forniti 3 autocompattatori + 1 autoarticolato di portata 90 mc equivalente a 3 autocompattatori come richiesti da capitolato.*

Considerato che in ordine alle contestazioni di cui al superiore punto 1., che seguono altre contestazioni mosse dall'Amministrazione sempre sulle medesime inadempienze (vedasi note n. 11362 del 02/07/2018; n. 13969 del 16/08/2018; n. 14308 del 27/08/2018; n. 14330 del 27/08/2018; n. 14600 del 03/09/2018; n. 14988 del 10/09/2018; n. 15101 del 11/09/2018; n. 15937 del 20/09/2018; n. 16192 del 24/09/2018; n. 18022 del 18/10/2018) non si ritengono le giustificazioni prodotte dalla ditta idonee a superare i rilievi mossi.

In particolare, al di là del fatto che non viene fornito alcun elemento a comprova di quanto asserito in ordine agli autori dei danni che hanno impedito in più occasioni l'utilizzo dei mezzi individuati dalla stessa ditta ipoteticamente negli autisti degli stessi, tale circostanza non è comunque addebitabile a questa Stazione Appaltante; tra l'altro la ditta avrebbe comunque dovuto garantire la fornitura di mezzi in sostituzione, come previsto dall'art. 2 comma 3 del C.S.A. "*La ditta dovrà produrre un elenco dei mezzi opportunamente iscritti all'Albo che è in condizione di fornire in un numero tale che in caso di impedimento venga costantemente assicurato il ricambio*", dell'art. 2 comma 9 lettera b) dello stesso C.S.A. "*La messa a disposizione di n. 2 veicoli di tipo sostitutivo "di cortesia" in caso di indisponibilità di uno o più veicoli noleggiati, entro 12 ore dall'evento che ha comportato il fermo dello o degli stessi.*", dell'art. 6 comma 1 punto 2 del C.S.A. "*la sostituzione del mezzo o dell'attrezzatura noleggiata, entro due ore dall'eventuale guasto o danneggiamento di qualsiasi natura, con altro/a di uguali caratteristiche.*", dell'art. 6 comma 6 punto 3 del C.S.A. "*garantire la disponibilità costante dei mezzi e delle attrezzature che non potranno essere inferiori in numero e capacità a quelli richiesti e ciò indipendentemente da eventuali guasti, manutenzioni anche impreviste e "fuori servizio" derivanti da qualsiasi causa.*" e dell'art. 3 comma 6 del C.S.A. "*La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, nell'ambito della quantità massima dei mezzi richiedibili in forza del presente capitolato, un numero giornaliero di auto compattatori sufficienti a garantire la fornitura dei mezzi richiesti anche in caso di guasto.*"

I fatti contestati di cui al punto 1. costituiscono, inoltre, violazione delle previsioni di cui all'art. 5 del Contratto che esclude "*..... qualsiasi forma di sospensione o riduzione della fornitura dei noli come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto stante che trattasi di prestazioni per funzionalità di servizio pubblico di interesse generale.*"

In ordine alle contestazioni di cui al punto 2. della nota prot. n. 20378 del 23/11/2018, ossia:

2. il veicolo con targa CA065LX è risultato con revisione periodica scaduta dal 08/04/2015, la ditta sosteneva quanto segue:



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO



c) il mezzo da voi indicato CA065LX era in possesso di prenotazione per giorno 22/11/2018 e in tale data è stata effettuata la revisione del mezzo, risultando regolare e conforme alla normativa vigente, come previsto dall'art, 2, comma 2, del C.S.A..

Non si ritengono le giustificazioni prodotte dalla ditta idonei a superare i rilievi mossi, in quanto il mezzo fornito con targa CA065LX non era conforme, per mancata revisione (circostanza né contestata dalla ditta, né contestabile) sin dal 08/04/2015, alle norme in materia di sicurezza stradale e, pertanto, il comportamento posto in essere dalla ditta fornitrice viola l'art. 2 comma 2 del C.S.A. *“I mezzi che saranno forniti per l'esecuzione del servizio devono essere conformi a tutte le vigenti norme di settore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché con le disposizioni del Codice della Strada.”* e l'art, 3 comma 7 del C.S.A. *“Tutti i mezzi dovranno essere conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale, il trasporto dei rifiuti e l'adozione di tutti i sistemi di sicurezza previsti per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei mezzi, ovvero rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente capitolato,”*

In ordine alle contestazioni di cui al punto 3. della nota prot. n. 20378 del 23/11/2018, ossia:

3. i veicoli targati CJ497DP, BC113WM, AL397EW e CA381VE non risultano in elenco quali veicoli iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

la ditta sosteneva quanto segue:

d) i veicoli targati CJ497DP, BC113WM, CA381VE risultano regolarmente iscritti all'albo nazionale gestori ambientali e al riguardo si allega la relativa documentazione, come previsto dall'art. 2, comma 3, del C.S.A.

Non si ritengono le giustificazioni prodotte dalla ditta idonee a superare i rilievi mossi.

Infatti a differenza di quanto affermato dalla ditta nelle sue controdeduzioni relativamente alla iscrizione dei mezzi targati CJ497DP, BC113WM, CA381VE all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, a tal fine producendo lista mezzi iscritti all'A.N.G.A. alla data del 07/12/2018, si rileva chiaramente dalla lista mezzi iscritti all'A.N.G.A. alla data del 21/11/2018, prodotta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sez. Reg.le Sicilia, come i mezzi in parola non risultavano inseriti nel citato Albo, ciò in violazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del C.S.A. *“La ditta dovrà produrre un elenco di mezzi opportunamente iscritti all'Albo che è in condizione di fornire in un numero tale che in caso di impedimento venga costantemente assicurato il ricambio.”*

In ordine alle contestazioni di cui al punto 4. della nota prot. n. 20378 del 23/11/2018, ossia:

4. tutti i mezzi forniti ed in servizio in tali date risultano con vita superiore al periodo di ammortamento fiscale stante che risultano riconducibili a classe euro 2, 3, 4 anziché alla



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO



classe euro , come previsto nel capitolato speciale di appalto.

la ditta sosteneva quanto segue:

e) Relativamente alla contestazione in merito ai mezzi di classe 2/3, come più volte evidenziato, si tratta di mezzi sostitutivi forniti dalla scrivente società in sostituzione di quelli di nuova immatricolazione danneggiati che risultavano – all'inizio del servizio – perfettamente efficienti e conformi, e ciò in come previsto dall'art. 2, comma 8 lettera b), del C.S.A..

In ogni caso, come da contratto, rimane la facoltà dell'Impresa aggiudicataria sostituire, per proprie autonome scelte aziendali, uno o più veicoli indicati nell'elenco allegato in sede di gara, a condizione che rimangano inalterate tutte le caratteristiche tecniche dei mezzi originari.

Si rileva, peraltro, come previsto dal citato art. 2 del C.S.A., che le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature sono da intendersi indicative (e non tassative), per cui potranno essere prese in considerazione offerte che prevedono forniture di veicoli attrezzati per la raccolta di R.S.U. recanti anche lievi difformità rispetto a quanto indicato.

Non si ritengono le giustificazioni prodotte dalla ditta idonee a superare i rilievi mossi.

Infatti, la ditta era obbligata ai sensi del C.S.A., ed in particolare dall'art. 2 comma 10, a fornire mezzi con caratteristiche tecniche identiche ai mezzi originari anche in caso di sostituzione degli stessi a qualunque titolo.

In ordine alla ulteriore contestazione riportata nella nota prot. n. 20378 del 23/11/2018, ossia:

Inoltre, dalla relazione prodotta dalla Polizia Municipale, a seguito della attività di controllo effettuata in data 16/11/2018, si evince che i 2 gasoloni targati CA381VE e ZB747AN non sono di proprietà di codesta società, ma risultanti acquisiti con sub contratto di nolo a freddo, come ammesso dal vs stesso legale rappresentante e, pertanto, circostanza non contestata né contestabile.

la ditta sosteneva quanto segue:

f) In merito ai mezzi CA381VE e ZB747AN per i quali viene contestat la presunta violazione dell'art. 105 comma 2 del d.lgs 50/2016, per non essere di proprietà della scrivente società, si precisa che:

- i mezzi sono regolarmente in uso alla scivente Società in virtù di un contratto di nolo a freddo tra due imprese con la formula locazione + riscatto, da equiparare a un contratto di leasing. Infatti, il contratto di locazione mezzi sopra citato non rientra tra quelli indicati nell'art. 105, comma 2, L. 50/2016 (codice degli appalti) in quanto non sussiste subappalto di nolo a caldo e/o sub contratto, come individuato nella citata norma, indi per cui nessuna comunicazione preventiva doveva essere effettuata all'Ente committente.*

Del resto, il subappalto, secondo l'art. 105, comma 2, L. 50/2016, "è il contratto con il quale



COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare...."

Nel caso de quo, trattasi di un mero contratto di locazione comparabile al contratto di locazione dell'immobile sede della Società e/o al contratto del capannone, ove vengono ricoverati i mezzi della scrivente.

Le giustificazioni prodotte dalla ditta non si ritengono idonee a superare i rilievi mossi in quanto, come si evince dallo stesso contratto prodotto dalla ditta, trattasi di contratto di nolo a freddo e come tale sub contratto soggetto a preventiva comunicazione obbligatoria alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Dlgs 50/2016.

Si evidenzia che tale previsione normativa, violata da codesta società, è posta a salvaguardia dell'interesse pubblico generale a che le organizzazioni criminali di stampo mafioso non si infiltrino nel sistema degli appalti pubblici. Tale considerazione assume maggiore pregnanza nel caso in questione in quanto il sub contratto stipulato da codesta società, ossia contratto di nolo a freddo, rientra tra quelle tipologie contrattuali espressamente previste dal legislatore come attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (art. 1, comma 52, legge 190/2012).

Inoltre, l'omessa comunicazione preventiva al Comune di Partinico dei suddetti contratti di nolo ha impedito all'Amministrazione di effettuare le dovute verifiche antimafia come imposto dal legislatore, ai sensi dell'art. 1 comma 52 e seguenti della legge 190 del 06/11/2012 e s.m.i. citata.

Considerato, altresì, che l'inadempimento suddetto è insanabile in quanto concerne mezzi già utilizzati da diversi mesi in assenza di preventiva comunicazione;

Alla luce delle superiori considerazioni tenuto conto che le inadempienze come sopra rappresentate costituiscono gravi e reiterate violazioni delle citate norme contrattuali e del C.S.A. che hanno pregiudicato in modo irreversibile l'esatta esecuzione della prestazione dovuta con gravi ripercussioni su interessi pubblici generali particolarmente rilevanti quali la tutela dell'ambiente e della salute pubblica essendo il contratto in questione strumentale nel ciclo dei rifiuti, servizio pubblico essenziale nel territorio comunale, nonché di interessi pubblici all'ordine ed alla sicurezza pubblica quali sono quelli tutelati dall'art. 105 comma 2 del Dlgs 50/2016,

SI DISPONE




COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO



- **La risoluzione** del Contratto Rep. n. 7242 del 26/08/2018 avente ad oggetto: "Fornitura noli automezzi per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati nel Comune di Partinico";
- Alla ditta CO.GE.SI. s.r.l., **il ritiro** di tutti i mezzi e delle attrezzature entro giorni 10 (dieci) dalla notifica;
- **Dare atto** che questo Ente si riserva di determinare l'importo per risarcimento danni ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- **Dare atto** che, secondo le normative vigenti, del presente provvedimento sarà data informazione all'A.N.A.C. e all'Albo Gestori Ambientali;
- **Notificare** la presente alla ditta CO.GE.SI. s.r.l. con sede legale in San Giuseppe Jato (PA) Via Pergole, 3.

Al presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 dalla notifica.



Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente
Ing. Giuseppe Gallo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti si intendono ripetuti e trascritti, e che assumono motivazione del presente provvedimento;

VISTI:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore;




COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del responsabile del Settore ;

DETERMINA

FARE PROPRIA LA SUPERIORE PROPOSTA

Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente
Ing. Giuseppe Gallo





COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

Il Responsabile del Settore LL.PP e Servizi Ambientali
ing. Giuseppe Gallo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Lucio Guarino)
